

(N. 1773)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1982

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo aereo tra l'Italia ed il Lussemburgo, che si conforma allo schema-tipo di accordi similari, regola i collegamenti aerei tra i due Paesi attraverso i servizi delle rispettive compagnie di bandiera.

Con tale accordo si è voluto dare un assetto stabile ai collegamenti aerei tra i due Paesi, che finora si sono svolti su basi consuetudinarie, formatesi nei rapporti tra i rispettivi vettori nazionali.

L'accordo costituisce uno strumento essenziale per assicurare i collegamenti con le istituzioni europee situate nel Lussemburgo ed a Strasburgo e con i Paesi limitrofi, in cui, come noto, le collettività italiane sono numerose.

Ciascuna parte contraente accorda all'altra parte, in relazione ai servizi aerei internazionali convenuti, il diritto di sorvolare il territorio senza atterrarvi e il diritto di effettuare soste per scopi non di traffico, nonché il diritto di istituire servizi aerei inter-

nazionali sulle rotte specificate nella tabella allegata.

Le imprese designate con l'assenso delle autorità aeronautiche delle parti contraenti possono effettuare i servizi convenuti purchè siano in vigore tariffe fissate in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo.

È inoltre previsto che ciascuna parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti o di imporre tutte le condizioni ritenute necessarie per l'esercizio di tali diritti. Salvo il caso in cui una revoca, sospensione o imposizione immediati delle condizioni prescritte non siano indispensabili per impedire infrazioni delle leggi o regolamenti, tali diritti saranno esercitati solo dopo una consultazione con l'altra parte contraente.

Sono infine stabilite esenzioni dai dazi doganali sugli aeromobili, il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, ed è regolamentato il trasferimento degli utili.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY
OF LUXEMBOURG FOR AIR SERVICES BETWEEN THEIR
RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating air services between their respective territories;

have agreed as follows:

Article 1.

(Definitions)

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "The Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof so far as those Annexes and emendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

(b) the term "aeronautical authorities" means: in the case of the Italian Republic the Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the Minister of Transport and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates;

(c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement;

(d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

(e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article 2.

(Applicability of Chicago Convention)

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

Article 3.

(Grant of rights)

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:

- (a) the right to fly across its territory without landing;
- (b) while operating on the specified routes the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

(2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph (1) of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers cargo and mail.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

Article 4.

(Designation of airlines)

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of such designations the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorisations.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them

that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisations referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

(5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorised it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.

Article 5.

(Revocation or suspension of operating authorisations)

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

(c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 6.

(Exemption from charges on equipment, fuel, stores, etc.)

(1) Aircraft operated on international air services provided for in present Agreement by the airlines designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

(2) There shall also be exempt said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

(a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;

(b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

(3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

(4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs control.

Article 7.

(Principles governing capacity)

(1) The designated airlines of the two Contracting Parties shall be afforded fair and equal opportunities in the operation of the services agreed between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes.

They shall have as their primary object the provision a reasonable load factor of capacity adequate to carry the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the territory of the other Contracting Party.

Article 8.

(Operation of agreed services)

(1) Before the commencement of each IATA season the designated Airlines of the two Contracting Parties shall determine, by mutual agreement the capacity and frequency to be employed in the agreed services, the scheduling of time-tables and the other economical and technical conditions relevant with the exploitation of the services agreed in conformity with the provisions of Article 7 of the present Agreement.

(2) The designated Airline of either Contracting Party shall, not later than sixty (60) days prior to the date of operation of any agreed service submit its proposed time-tables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their approval. Such time-table shall include the type of service and aircraft to be used, the flight scheduled and any other relevant information.

Article 9.

(Tariffs)

(1) For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

(2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

(3) The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at last ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

(5) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

(6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

(7) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement.

(8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

Article 10.

(Application of laws and regulations)

The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo and mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

Article 11.

(Transfer of earnings)

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by the designated airline in the territory of the other Contracting Party. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rates for current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments, applicable on the day of the

introduction of the request for transfer by the airline designated by the other Party.

Article 12

(Consultation)

(1) In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the annexed Schedule.

(2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party.

Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

(3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

(4) Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs (2) and (3) of this Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through diplomatic channels.

Article 13.

(Settlement of disputes)

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated.

Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organisation may at the request of either Contracting Party

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

Article 14.

(Multilateral Conventions)

In the event of the conclusion of any multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

Article 15.

(Termination)

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

Article 16.

(Entry into force)

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English language, this 24th day of January, 1980.

*For the Government
of the Italian Republic*

Attilio RUFFINI

*For the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg*

Gaston THORN

ANNEX

Section 1.

Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Luxembourg in both directions:

Points in Luxembourg - Rome

Section 2.

Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Italy in both directions:

Points in Italy - Luxembourg

Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SUI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI

firmato a Roma il 24 gennaio 1980

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato di Lussemburgo, avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:

(a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, ove tali allegati ed emendamenti siano divenuti operativi o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti;

(b) il termine « autorità aeronautiche » indica: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzati ad esercitare una particolare funzione in relazione al presente Accordo; e, nel caso del Granducato di Lussemburgo, il Ministero dei trasporti ed ogni altra persona od organismo autorizzati ad esercitare una particolare funzione in relazione al presente Accordo;

(c) l'espressione « impresa designata » indica un'impresa di trasporto aereo che sia stata designata o autorizzata in conformità dell'articolo 4 del presente Accordo;

(d) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione;

(e) i termini « servizio aereo », « servizi aerei internazionali », « impresa » e « sosta per scopi non di traffico » avranno il significato rispettivamente loro assegnato dall'articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2.

(Applicabilità della Convenzione di Chicago)

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione ove tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo 3.

(Concessione di diritti)

(1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente, in relazione ai servizi aerei internazionali convenuti, i seguenti diritti:

(a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrarvi;

(b) il diritto di effettuare sul suo territorio e mentre opera sulle rotte specificate, soste per scopi non di traffico.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti dal presente Accordo al fine di istituire servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella sezione appropriata della tabella riportata nell'allegato al presente Accordo. Tali servizi e rotte saranno denominati qui di seguito rispettivamente « i servizi convenuti » e « le rotte specificate ». Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo (1) del presente articolo, godrà anche del diritto di effettuare soste sul territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nel programma allegato al presente Accordo, al fine di sbarcare ed imbarcare passeggeri, merci e posta.

(3) Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente articolo dovrà essere inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di quest'altra Parte contraente.

Articolo 4.

(Designazione delle imprese di trasporto aereo)

(1) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate.

(2) L'altra Parte contraente, al ricevimento della designazione e in conformità delle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, concederà senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio.

(3) Le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti possono richiedere che un'impresa designata dall'altra Parte contraente sia di loro gradimento e che sia qualificata a soddisfare le condizioni prescritte

ai sensi delle leggi e dei regolamenti che esse applicano normalmente all'attività di vettori aerei e all'esercizio di servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della Convenzione.

(4) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo (2) di questo articolo o di imporre le condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una impresa di trasporto aereo, qualora non ritenga che la proprietà e il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa di trasporto aereo.

(5) L'impresa così designata ed autorizzata potrà iniziare ad effettuare i servizi convenuti in qualsiasi momento, purchè per essi siano in vigore tariffe fissate in conformità delle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo.

Articolo 5.

(Revoca o sospensione dell'autorizzazione operativa)

(1) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo da parte dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente o di imporre tutte le condizioni che essa possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti:

(a) qualora non sia accertato che la proprietà ed il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o di cittadini di tale Parte contraente; o

(b) qualora tale impresa non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti; o

(c) qualora l'impresa non operi in conformità delle disposizioni previste dal presente Accordo.

Salvo il caso in cui una revoca, sospensione o imposizione immediati delle condizioni indicate nel paragrafo (1) di questo articolo non siano indispensabili per impedire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti, tali diritti saranno esercitati solo dopo una consultazione con l'altra Parte contraente.

Articolo 6.

(Esenzione da tasse su attrezzature, carburante, scorte etc.)

(1) Gli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti dal presente Accordo, nonchè il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(2) Saranno inoltre esenti da detti dazi doganali e tasse, con l'esclusione di quelli relativi a servizi resi:

(a) il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali introdotte nel territorio di una Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima;

(b) il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali imbarcate a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, e impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorità di detta altra Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di tale aeromobile durante il servizio aereo.

(3) Le provviste che beneficino delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usate per scopi diversi da quelli relativi al servizio aereo internazionale; qualora tali provviste non possano essere usate o consumate dovranno essere riesportate a meno che, in conformità con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata, non ne venga concesso il trasferimento ad altre imprese o la loro nazionalizzazione.

(4) Le esenzioni di cui al presente articolo, incluse quelle relative ai sopraindicati materiali usati o consumati durante il volo sopra il territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocità e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalità normalmente applicabili in detto territorio, inclusi i controlli doganali.

Articolo 7.

(Criteri relativi alla capacità)

(1) Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti avranno equa ed eguale possibilità di effettuare i servizi convenuti tra i loro rispettivi territori.

(2) Nell'effettuare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non ledere i servizi che quest'ultima effettua sulle rotte specificate o su parte delle stesse.

(3) I servizi convenuti effettuati dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti saranno ragionevolmente adeguati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale la disponibilità di un ragionevole indice di capacità in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze attuali e quelle ragionevolmente relative al trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa e il territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 8.

(Effettuazione dei servizi convenuti)

(1) Prima dell'inizio di ogni calendario IATA, le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno concordare la capacità e la frequenza dei servizi convenuti, una tabella degli orari ed altre condizioni economiche e tecniche relative all'attività dei servizi convenuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

(2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovrà, non più tardi di sessanta (60) giorni prima della data di entrata in funzione di ogni servizio convenuto, far conoscere la tabella degli orari proposta alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente per l'approvazione. Tale tabella degli orari includerà il tipo di servizio e di aereo che verrà usato, il volo previsto ed ogni altra informazione utile.

Articolo 9.

(Tariffe)

(1) Ai sensi dei paragrafi che seguono, il termine « tariffa » indica il prezzo convenuto per trasporto di passeggeri e carico e le sue condizioni di applicazione, ivi inclusi i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari ma escluso il costo e le condizioni per il trasporto della posta.

(2) Le tariffe addebitabili dall'impresa di una Parte contraente per il trasporto da e per il territorio dell'altra Parte contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori ivi inclusi il costo d'esercizio, un ragionevole utile e le tariffe di altre imprese.

(3) Le tariffe di cui al paragrafo (2) del presente articolo dovranno possibilmente essere concordate tra le imprese designate delle due Parti contraenti, in consultazione con altre imprese che operano sull'intera rotta o su parte di essa. Tale accordo dovrà, se possibile, essere raggiunto adottando la procedura per la determinazione delle tariffe seguita dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).

(4) Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Questo periodo può essere ridotto in casi speciali, previo consenso delle suddette autorità.

(5) Tale approvazione deve essere formulata esplicitamente. Qualora nessuna delle autorità aeronautiche abbia espresso la propria disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data della proposta, in conformità al paragrafo (4) del presente articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione della proposta venga ridotto, come previsto dal paragrafo (4), le autorità aeronautiche possono concordare che il periodo utile per la notifica della non accettazione sia inferiore ai trenta (30) giorni.

(6) Nel caso di mancato accordo relativamente alle tariffe, conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, o qualora nel periodo indicato al paragrafo (5) le autorità aeronautiche di una Parte contraente comunicino alle autorità dell'altra Parte contraente di non essere d'accordo su una qualsiasi tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno cercare di fissarla con un accordo tra loro e dopo essersi consultate con le autorità aeronautiche di ogni Stato il cui parere sia considerato utile.

(7) Qualora le autorità aeronautiche non concordino sulla approvazione di una qualsiasi tariffa a loro sottoposta ai sensi del paragrafo (4) del presente articolo o per fissare qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente articolo, la questione dovrà essere risolta in conformità con le disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

(8) Le tariffe stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore sino a quando non saranno fissate le nuove tariffe.

Articolo 10.

(Applicazioni delle leggi e dei regolamenti)

Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in servizi aerei internazionali, o relativi all'impiego di tali aeromobili per servizi aerei nell'ambito del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili dal momento dell'ingresso nel territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza.

Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso e all'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta aerei, ivi inclusi i regolamenti riguardanti l'ammissione, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente dal momento dell'arrivo sul territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza.

Articolo 11.

(Trasferimento di utili)

Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente gli incassi eccedenti le spese realizzate da tale impresa nel territorio dell'altra Parte contraente. Tali trasferimenti dovranno effettuarsi sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti o, qualora questo non sia stato fissato, al tasso di cambio per i pagamenti correnti prevalente sui mercati esteri il giorno della presentazione della richiesta di trasferimento da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Articolo 12.

(Consultazioni)

(1) In uno spirito di stretta collaborazione le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di assicurare che i principi definiti nel presente Accordo e nel suo allegato siano applicati e che gli obiettivi ivi indicati siano realizzati in modo soddisfacente.

(2) Qualora una delle due Parti contraenti ritenga opportuno modificare i termini del presente Accordo essa potrà presentare in qualsiasi momento una proposta scritta all'altra Parte contraente.

Le consultazioni tra le due Parti contraenti in relazione alle proposte modifiche potranno essere sia verbali che scritte e, ove non sia diversamente concordato, dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di presentazione di una richiesta in tal senso.

(3) Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare l'allegato al presente Accordo, tale modifica dovrà essere concordata mediante consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

(4) Ogni modifica al presente Accordo o al suo allegato in conformità a quanto disposto dai paragrafi (2) e (3) del presente articolo entrerà in vigore dopo la conferma avvenuta tramite uno scambio di Note diplomatiche.

Articolo 13.

(Componimento delle controversie)

(1) Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno, in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra loro.

(2) Qualora non riescano a comporre la controversia mediante il negoziato, le Parti contraenti potranno affidarsi al parere di un organismo o persona; nel caso non ritengano di farlo la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, sarà sottoposta all'esame di un tribunale formato da tre arbitri, due dei quali saranno nominati dalle Parti contraenti e il terzo dai due così designati.

Ciascuna delle Parti contraenti nominerà un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione di una notifica da parte dell'altra Parte contraente e attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di un arbitrato della controversia mediante ricorso a detto tribunale. Il terzo arbitro sarà nominato entro un successivo periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non nomini un arbitro entro il periodo specificato o qualora il terzo arbitro non sia nominato entro il periodo specificato, il presidente del Consiglio della Organizzazione internazionale per l'aviazione civile potrà, su richiesta di una delle Parti contraenti, nominare uno o più arbitri a seconda dei casi. In tale even-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tualità il terzo arbitro dovrà avere la cittadinanza di un Paese terzo e agirà in qualità di presidente del tribunale arbitrale.

(3) Le Parti contraenti dovranno attenersi ad ogni decisione adottata in conformità del paragrafo (2) del presente articolo.

Articolo 14.

(Convenzioni multilaterali)

Qualora venga conclusa una Convenzione generale multilaterale relativa ai trasporti aerei cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sarà emendato così da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo 15.

(Denuncia dell'Accordo)

Ognuna delle due Parti contraenti, qualora desideri porre termine al presente Accordo, potrà in qualsiasi momento darne notifica all'altra. Tale notifica dovrà essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO). Qualora venga data tale notifica, il presente Accordo scadrà dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte contraente, salvo che la suddetta notifica non venga ritirata, previo accordo, prima dello spirare di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dall'altra Parte contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che ne è stata accusata ricevuta dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti contraenti avranno proceduto allo scambio delle note diplomatiche notificanti la ratifica dell'Accordo secondo le formalità richieste dalle proprie leggi.

In fede di che i sottoscritti, nominati e debitamente autorizzati a ciò dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 24 gennaio 1980, in duplice esemplare, in lingua inglese.

*Per il Governo della
Repubblica italiana*
Attilio RUFFINI

*Per il Governo del
Granducato di Lussemburgo*
Gaston THORN

ALLEGATO

Sezione 1

Rotta sulla quale potranno essere operati servizi aerei misti nelle due direzioni da parte dell'impresa designata dal Lussemburgo:

punti nel Lussemburgo - Roma

Sezione 2

Rotta sulla quale potranno essere operati servizi aerei misti nelle due direzioni da parte dell'impresa designata dal Governo Italiano:

punti in Italia - Lussemburgo.